



CITTA' DI FERMO

Registro generale n. 2913

Corpo di Polizia locale
Dirigente amministrativo Vesprini Dino

DETERMINAZIONE DEL 27-11-24, n. 71

Oggetto:

Affidamento in concessione del servizio ripristino stradale a seguito di incidente. Determina a contrarre, attribuzione della procedura di selezione del contraente alla stazione appaltante del Comune di Ascoli Piceno (SA.AP) ed impegno per spese di procedura-

Visto di regolarità/riscontro contabile

☐ Si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria del presente atto, assegnando ai seguenti impegni di spesa i numeri e gli importi a fianco indicati:

n. €. Cap.

n. €. Cap.

n. €. Cap.

Note: _____

☐ Si attesta il riscontro contabile del presente atto.

Fermo, li

Il Dirigente del Settore
Bilancio e Finanze
Paoloni Federica

IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO del Comando di Polizia Locale

PREMESSO che:

- ai sensi di quanto previsto dall'art. 14 del D.lgs. n. 285/1992 gli Enti proprietari delle strade, ed i loro eventuali concessionari, sono tenuti a garantire la sicurezza e la fluidità della circolazione provvedendo, tra l'altro, "alla manutenzione, gestione e pulizia delle strade, delle loro pertinenze e arredo, nonché delle attrezzature, impianti e servizi", anche a seguito del verificarsi di incidenti stradali;
- ai sensi di quanto disposto dall'art.1 del D.lgs. n.285/1992: "La sicurezza delle persone, nella circolazione stradale, rientra tra le finalità primarie di ordine sociale ed economico perseguite dallo Stato", finalità cui necessariamente concorrono anche i Comuni;

DATO ATTO che:

- il contratto del servizio in concessione di Ripristino stradale a seguito di incidente è in scadenza, giusta determinazione R.G. n. 1323 del 05.06.2024;
- in assenza di mezzi e professionalità interne, si è rilevata la necessità di procedere alla selezione di un nuovo contraente;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 418 del 26/11/2024, dichiarata immediatamente eseguibile, è stato deciso, tra l'altro:
 - di approvare il capitolato d'oneri (nel prosieguo, anche CSA) e gli altri atti costituenti il progetto, autorizzandone fin da ora eventuali rettifiche ed integrazioni da parte del Responsabile a contrattare, che non ne alterino il contenuto sostanziale;
 - di autorizzare l'indizione di apposita procedura di gara per l'affidamento in concessione del servizio in oggetto;
 - incaricare lo scrivente Segretario generale in qualità di Dirigente Amministrativo del Comando di Polizia Locale ad adottare gli atti conseguenti sulla base dei seguenti indirizzi:
 - durata: fissare in 5 (cinque) anni la durata della concessione, con decorrenza dalla data di stipula del contratto ovvero, se precedente, di attivazione del servizio, con la seguente precisazione:
 - i primi sei mesi di vigenza contrattuale avranno carattere sperimentale. In caso di esito negativo della sperimentazione, qualora il RUP riscontri che il servizio non venga correttamente svolto, l'Amministrazione comunale si riserva di recedere unilateralmente dal contratto;
 - importo: dare atto che il valore della concessione è pari ad € 100.000,00 (euro centomila/00), oltre IVA ai sensi di legge, stimato sulla base della sinistrosità media rilevata nel corso del periodo 2021 – 2023, al netto degli interventi senza individuazione del veicolo responsabile, sulle strade di competenza dell'Ente, con le seguenti precisazioni:

- il servizio in oggetto non dovrà comportare alcun onere né a carico del Comune di Fermo né a carico dei cittadini;
- i costi saranno sostenuti dalle Compagnie di assicurazione che coprono la Responsabilità Civile Auto (RCA) dei veicoli interessati;
- il concessionario sarà legittimato a rivalersi per i costi degli interventi effettuati, direttamente nei confronti dei conducenti dei veicoli e/o delle relative compagnie assicuratrici. In ogni caso, il concessionario nulla avrà a pretendere dall'Amministrazione qualora non risultasse possibile ottenere in tutto o in parte il pagamento richiesto;
- oneri sicurezza: dare atto che i costi della sicurezza sono pari a zero in quanto la presente concessione prevede una forma di gestione complessiva da parte del concessionario non determinante interferenze ai sensi dell'art 25 del D.lgs. 81/2008 e non valutabile in termine di rischi specifici; pertanto non è necessario elaborare il Documento Unico di Valutazione dei Rischi (D.U.V.R.I);
- affidamento: procedere attraverso apposita procedura di gara “*aperta*”, in luogo della negoziata, in quanto il ricorso al modello ordinario apre al mercato favorendo un confronto concorrenziale più ampio di quello che si avrebbe negoziando, senza per questo aggravare il procedimento, stante la possibilità di applicare la cd inversione procedimentale che consente di abbreviare notevolmente i tempi necessari per l'affidamento della concessione;
- criterio di aggiudicazione: selezionare il contraente con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base dei soli criteri qualitativi (cd a prezzo fisso), trattandosi di un servizio che non comporta alcun onere, né costi a carico dell'Ente;
- lotto unico: non procedere alla suddivisione della gara in lotti funzionali, prestazionali o quantitativi in quanto il servizio costituisce un *unicum* la cui scomposizione renderebbe complessivamente inefficace e inefficiente la gestione della concessione;

CONSIDERATO che per l'affidamento in parola trova applicazione il nuovo regime codicistico di cui al D.lgs. 31/03/2023, n. 36 recante “*Codice dei contratti pubblici*” (nel prosieguo, anche *Codice*) e relativi Allegati;

DATO ATTO che:

- l'importo stimato della concessione pari ad € 100.000,00 (euro centomila/00) è inferiore alla soglia eurounitaria di cui all'art. 14 del Codice;
- per pacifico orientamento, l'obbligo di ricorso al MEPA di cui all'art. 1, comma 450, l. 1. 296/2006, non trova applicazione in caso di affidamenti in concessione, in quanto in tali ipotesi non ricorre un vero e proprio “acquisto” di servizio (cfr ANAC det 11/2015);
- il servizio in oggetto non è stato inserito all'interno della programmazione triennale degli acquisiti di beni e servizi trattandosi di importo inferiore alle soglie di legge;

CONSIDERATO che l'art. 62 del Codice al comma 2, dispone che per effettuare le procedure di importo superiore alle soglie indicate dal comma 1, le stazioni appaltanti devono essere qualificate ai sensi dell'articolo 63 e dell'allegato II.4. e al comma 6 dispone, che ove non fossero qualificate, possono rivolgersi a centrali di committenza e a stazioni appaltanti qualificate;

DATO ATTO che l'allegato II.4 all'art.5, comma 5 dispone *"Ai fini dell'affidamento e dell'esecuzione dei contratti di concessione e di partenariato pubblico privato di qualsiasi importo le stazioni appaltanti devono possedere almeno una qualificazione di livello SF2 e garantire la presenza di almeno un soggetto con esperienza di tre anni nella gestione di piani economici e finanziari e dei rischi"*;

DATO ATTO che questo Comune ha proceduto all'iter di qualificazione ottenendo ai sensi del comma 2 dell'art. 63, del Codice la qualificazione di secondo livello (SF2) per l'affidamento di servizi e forniture di importi fino a €5.000.000 ma non quella rafforzata necessaria per i contratti partenariali e di concessione, come quello di *specie*;

PRESO ATTO che la Stazione Appaltante del Comune di Ascoli Piceno risulta in possesso della qualificazione necessaria;

DATO ATTO che in data 21/11/2024, questo Comune ha sottoscritto con il Comune di Ascoli Piceno la *"Convenzione per lo svolgimento delle attività di committenza ausiliaria"*;

RITENUTO, pertanto, di dover attribuire alla Stazione Appaltante del Comune di Ascoli Piceno lo svolgimento delle attività di selezione del contraente nella procedura in oggetto;

VERIFICATO che il servizio concedendo non rientra tra i beni e servizi di cui all'art. 1 DPCM 11 luglio 2018 e che, pertanto, la suindicata Stazione Appaltante ausiliaria può procedere senza che questo Comune debba ricorrere ad uno dei soggetti aggregatori di cui all'art. 9, comma 1, D.L. 66/2014, convertito con modificazioni dalla L. n. 89/2014;

VISTO che:

- ai sensi dell'articolo 192 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, la stipulazione del contratto deve essere preceduta da apposita determinazione a contrattare del Responsabile del Progetto di spesa indicante:
 - a) il fine che con il contratto si intende perseguire;
 - b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
 - c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base;
- ai sensi dell'articolo 17, comma 1, del Codice, prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti, con apposito atto, adottano la decisione di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

RITENUTO, pertanto:

- di individuare il fine del contratto nella necessità di garantire all'Ente Comune di Fermo le prestazioni inerenti al servizio in concessione di ripristino delle condizioni di sicurezza stradale e di reintegrazione delle matrici ambientali sulle strade comunali interessate da incidenti stradali;
- di richiamare l'oggetto del contratto e tutte le clausole risultanti dal CSA, già approvato con la citata DGC n. 418 del 26/11/2024 e *quivi* richiamato quale parte integrante e sostanziale;

CONSIDERATO che:

- ai sensi dell'art. 41, comma 14, del Codice, i costi della manodopera relativi all'esecuzione del servizio oggetto di concessione ammontano ad € 60.000,00, Iva esclusa, quantificati forfettariamente nella misura del 60% dell'importo della concessione;
- l'operatore economico può dimostrare di dimostrare una diversa quantificazione degli stessi derivante da una più efficiente organizzazione aziendale o da sgravi contributivi che non comportano penalizzazioni per la manodopera;
- il contratto collettivo applicato è il CCNL IC82 "*CCNL - Per i dipendenti delle micro, piccole e medie imprese del settore soccorso stradale e delle attività di servizi connessi*";

VISTI:

- l'articolo 21, comma 2, del Codice il quale prevede che le attività inerenti il ciclo di vita dei contratti pubblici siano gestite interamente mediante piattaforme e servizi digitali fra loro interoperabili, nel rispetto delle disposizioni del Codice di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005;
- l'art. 25, comma 3, del Codice secondo il quale le stazioni appaltanti e gli enti concedenti non dotati di una propria piattaforma di approvvigionamento digitale si avvalgono delle piattaforme messe a disposizione da altre stazioni appaltanti o enti concedenti, da centrali di committenza o da soggetti aggregatori, da regioni o province autonome, che a loro volta possono ricorrere a un gestore del sistema che garantisce il funzionamento e la sicurezza della piattaforma;

DATO ATTO che per lo svolgimento della gara in modalità telematica la Stazione Appaltante del Comune di Ascoli Piceno si avvale della Piattaforma Telematica GT-SUAM raggiungibile all'indirizzo:

<https://appalticucascoli.regione.marche.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp> che risulta conforme alle prescrizioni di cui al Libro I, Parte II, del Codice e del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/2021;

VISTO che per l'affidamento dei contratti di concessione di importo inferiore alla soglia eurounitaria, come quello di *specie*, l'art. 187, comma 1, secondo periodo, del Codice,

consente di procedere mediante procedure ordinarie;

RITENUTO, in ragione dei riferiti indirizzi giuntali, di avvalersi di tale facoltà e, dunque, di procedere a mezzo di procedura aperta ai sensi dell'art. 71 del Codice, dato che il ricorso al modello ordinario apre al mercato favorendo un confronto concorrenziale più ampio di quello che si avrebbe negoziando, senza per questo aggravare il procedimento, stante la possibilità di applicare la cd inversione procedimentale che consente di abbreviare notevolmente i tempi necessari per l'affidamento della concessione;

RITENUTO, sempre in ragione dei riferiti indirizzi giuntali, di procedere sulla base delle seguenti ulteriori scelte:

- a) ai sensi dell'art. 58, comma 2, del Codice, non procedere alla suddivisione della gara in lotti funzionali, prestazionali o quantitativi in quanto il servizio costituisce un *unicum* la cui scomposizione renderebbe complessivamente inefficace e inefficiente la gestione della concessione;
- b) ai sensi dell'art. 108, comma 5, del Codice, adottare il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base dei soli criteri qualitativi (cd. a prezzo fisso), secondo quanto stabilito nell'Allegato "*Criteri di valutazione OEPV*" che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto ma non viene pubblicato perché contiene informazioni allo stato riservate;
- c) riservare la partecipazione agli operatori economici in possesso dei requisiti speciali riportati nell'Allegato "*Criteri di partecipazione*" che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto ma non viene pubblicato perché contiene informazioni allo stato riservate;
- d) ai sensi dell'art. 107, comma 3, del Codice, avvalersi della cosiddetta "*inversione procedimentale*" in quanto consente di abbreviare notevolmente i tempi necessari per l'affidamento della concessione, prevedendo di esaminare le offerte prima della verifica dell'idoneità degli offerenti, quindi di procedere con la verifica del possesso dei requisiti di carattere generale e di quelli di idoneità e di capacità tecnica oltre che nei confronti del concorrente primo in graduatoria anche di n. 1 (uno) concorrente individuato mediante sorteggio;
- e) nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio sull'offerta tecnica, procedere mediante sorteggio;
- f) ai sensi dell'art. 119, comma 1, del Codice, ammettere il subappalto nei limiti del 50% dell'importo complessivo del contratto;
- g) ai sensi dell'art. 119, comma 17, del Codice, stabilire che le prestazioni non possono, a loro volta, essere oggetto di ulteriore subappalto. Ciò in ragione dell'esigenza di garantire l'unicità del servizio;
- l) stabilire che i concorrenti NON debbono eseguire un sopralluogo obbligatorio, trattandosi di adempimento non strettamente necessario
- m) ai sensi dell'art. 17, comma 8, del Codice, riservarsi l'esecuzione anticipata del contratto stante la necessità di garantire la copertura di un servizio essenziale per la

- sicurezza della circolazione stradale;
- n) ai sensi dell'All. I.3, comma 1, lett. a), del Codice, stabilire che l'aggiudicazione debba avvenire entro il termine di nove mesi dalla pubblicazione del bando di gara, salvo che debba essere effettuata la procedura di verifica dell'anomalia, nel qual caso tale termine è prorogato di un mese;

CONSIDERATO che occorre approvare i seguenti elaborati contenenti le modalità di selezione del contraente, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto ma non vengono pubblicati perché contengono informazioni allo stato riservate:

- Criteri di valutazione OEPV;
- Criteri di partecipazione;

DATO ATTO che:

- il Responsabile Unico del Progetto (RUP), ex art. 15 del Codice, è il dott. Dino Vesprini, Dirigente amministrativo della Polizia Locale del Comune di Fermo, nei confronti del quale non sussistono cause di conflitti d'interesse di cui all'art. 16 del Codice né situazioni per le quali è previsto l'obbligo di astensione ai sensi dell'art. 7 del Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62 e del Codice di Comportamento di questo Comune, giusta dichiarazione conservata agli atti;
- in forza di quanto previsto dall'art. 5, comma 2, lett. d) della Convenzione, è onere della Stazione Appaltante del Comune di Ascoli Piceno procedere all'acquisizione del Codice Identificativo Gara (CIG) p/c di questo Comune e provvedere, successivamente, al pagamento del relativo contributo all'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), dietro corresponsione dell'importo da parte di questo Comune;
- per effetto della delibera ANAC n. 610 del 19/12/2023, il contributo che la stazione appaltante deve versare all'Autorità medesima è pari ad € 35,00;
- ai sensi dell'art. 6 della richiamata Convenzione e nel rispetto dell'art. 45, comma 8, del Codice e dell'allegato I.10, le risorse finanziarie necessarie per la gestione della procedura di selezione da parte della Stazione Appaltante del Comune di Ascoli Piceno, ammontano ad € 500,00;
- in forza di quanto previsto dall'art. 5, comma 2, lett. f) della detta Convenzione, gli obblighi di pubblicità legale sono a cura della Stazione Appaltante ausiliaria che, conformemente a quanto previsto dagli artt. 27 e 85 del Codice in combinato disposto con gli artt. 4 e 6 della Delibera ANAC n. 263 del 20/06/2023, provvederà a pubblicare il bando di gara senza oneri per questo Comune su:
 - BDNCP;
 - profilo del committente: <https://www.comune.ap.it/bandigaraecontratti>
Sottosezione "Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura;

RITENUTO pertanto di poter quantificare, nel seguente quadro economico, le risorse necessarie all'affidamento della concessione in argomento:

- Oneri spettanti alla Stazione Appaltante ausiliaria € 500,00;
- Contributo ANAC € 35,00;

RICHIAMATA la precedente Determinazione Dirigenziale n.14 del 12/04/2021, R.G. n. 610;

VISTO l'art. 13 della convenzione stipulata con l'attuale concessionaria del servizio Ditta "Sicurezza e Ambiente SPA" con sede in L. go Ferruccio Mengaroni, n.25 - ROMA, in data 10/06/2021, (rep. n.63/2021) il quale prevede che: *"L'affidamento del servizio avrà la durata di due anni con decorrenza dalla data di stipulazione del contratto o dalla data di avvio dell'esecuzione anticipata del contratto in via d'urgenza, ai sensi dell'art.32 comma 13 del D. Lgs. 50/2016 e successive modificazioni. L'affidatario del servizio, alla scadenza del contratto, sarà tenuto, qualora l'amministrazione comunale ne faccia richiesta, a proseguire il servizio, alle medesime condizioni contrattuali, per un per un ulteriore anno. Alla fine del primo o del secondo periodo di svolgimento del servizio il concessionario è tenuto a proseguire nello stesso per un massimo di ulteriori sei mesi e, comunque, per il tempo necessario all'espletamento delle procedure di gara per la selezione di un nuovo contraente"*;

RICHIAMATE:

- la propria determinazione n. RG n. 1627 del 30.06.2023 con la quale si è stabilito quanto segue: di avvalersi della facoltà prevista dall'art. 13 della Convenzione stipulata con la Ditta "Sicurezza e Ambiente SPA" con sede in L.go Ferruccio Mengaroni, n.25 -ROMA, esercitando il diritto di ripetizione e, quindi, prorogando il servizio per un ulteriore periodo di anni uno a decorrere dal 10/06/2023 (scadenza 10/06/2024), per lo svolgimento del servizio di ripristino delle condizioni di sicurezza e viabilità delle sedi stradali a seguito di incidenti;"
- la propria determinazione n. RG n. 1323 del 05.06.2024 con la quale si è stabilito quanto segue: "di avvalersi della facoltà prevista dall'art. 13 della Convenzione stipulata con la Ditta "Sicurezza e Ambiente SPA" con sede in L.go Ferruccio Mengaroni, n.25 -ROMA, proseguendo il servizio in oggetto indicato per ulteriori sei mesi a decorrere dal 09.06.2024 (con scadenza 09.12.2024) e comunque per il tempo necessario per l'espletamento delle procedure di gara/affidamento diretto, per lo svolgimento del servizio di ripristino delle condizioni di sicurezza e viabilità delle sedi stradali a seguito di incidenti di cui all'affidamento avvenuto con determinazione del 12.04.2021, R.G. n. 610 e conseguente contratto rep. n.63/2021;

VISTI:

- il D.lgs. 267/2000 e ss. mm. ii., il vigente Statuto comunale e il Regolamento Comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- la Legge n. 241/90 e ss. mm. e ii.;
- il D.L. 33/2013 e ss.mm.ii.;
- il D. Lgs. 36/2023;

- la *“Convenzione tra la Stazione Appaltante del Comune di Ascoli Piceno e gli Enti Aderenti per lo svolgimento delle attività di committenza ausiliaria”* sottoscritta in data 21/11/2024;

RICHIAMATO il vigente regolamento di contabilità;

DETERMINA

- 1) **DI RICHIAMARE** la premessa, che qui si intende integralmente riportata e approvata, in quanto parte integrante del presente dispositivo e motivazione, ai sensi dell'art. 3 della legge 241/90 e s.m.i.;
- 2) **DI DARE ATTO** che il presente provvedimento, per le caratteristiche che riassume, deve essere considerato quale determinazione a contrarre prevista dall'art. 17, comma 1, del Codice e dall'art.192 del D. Lgs. 267/2000;
- 3) **DI AVVIARE** una procedura telematica aperta per l'affidamento in concessione del *“Servizio ripristino stradale a seguito di incidente”* ai sensi dell'art. 71 del Codice, applicando il criterio di aggiudicazione di cui all'art. 108, comma 5, del medesimo Codice e, dunque, mediante offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base dei soli criteri qualitativi (cd. a prezzo fisso);
- 4) **DI DARE ATTO** che ai sensi dell'art. 179, del Codice, il valore stimato della concessione è pari ad € 100.000,00 Iva esclusa;
- 5) **DI STABILIRE**, nel rispetto dell'art. 192 del D.lgs. 267/2000, le scelte discrezionali specificate in narrativa;
- 6) **DI APPROVARE** i seguenti elaborati contenenti le modalità di selezione del contraente, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto ma non vengono pubblicati perché contengono informazioni allo stato riservate:
 - Criteri di valutazione OEPV;
 - Criteri di partecipazione;
- 7) **DI ATTIBUIRE** l'espletamento della procedura di selezione, giusta Convenzione sottoscritta in data 21/11/2024, alla Stazione Appaltante del Comune di Ascoli Piceno **cui viene trasmessa** copia del presente provvedimento;
- 8) **DI DARE ATTO** che ai sensi dell'art. 6 della richiamata Convenzione e nel rispetto dell'art. 45, comma 8, del Codice e dell'allegato I.10, le risorse finanziarie necessarie per la gestione della procedura di selezione da parte della Stazione Appaltante del Comune di Ascoli Piceno, ammontano ad € 535,00, di cui € 500,00 per oneri di gestione ed € 35,00 per contributo ANAC;

- 9) **DI IMPEGNARE** la somma di € 535,00 sul cap. 7800/116 del Bilancio con esigibilità 2024, quali spese per la procedura di appalto da liquidare a favore della Stazione Appaltante istituita presso il Comune di Ascoli Piceno;
- 10) **DI DARE ATTO** che con propria determinazione n. RG n. 1323 del 05.06.2024 si è stabilito quanto segue: *“di avvalersi della facoltà prevista dall’art. 13 della Convenzione stipulata con la Ditta Sicurezza e Ambiente SPA con sede in L.go Ferruccio Mengaroni, n.25 -ROMA, proseguendo il servizio in oggetto indicato per ulteriori sei mesi a decorrere dal 09.06.2024 (con scadenza 09.12.2024) e comunque per il tempo necessario per l’espletamento delle procedure di gara/affidamento diretto, per lo svolgimento del servizio di ripristino delle condizioni di sicurezza e viabilità delle sedi stradali a seguito di incidenti di cui all’affidamento avvenuto con determinazione del 12.04.2021, R.G. n. 610 e conseguente contratto rep. n.63/2021”* e ciò a causa della concreta impossibilità di indire e gestire la procedura di gara per la concessione del servizio in parola, alla luce dell’empasse operativo a livello nazionale cagionato dalla vigente normativa in materia di qualificazione delle stazioni appaltanti, così come esplicitato nella deliberazione di Consiglio comunale con la quale è stata approvata la convenzione con la SA.AP del Comune di Ascoli Piceno cui si fa integrale rinvio e riferimento;
- 11) **DI ATTESTARE** la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147-bis del d.lgs. 267/2000;
- 12) **DI DARE ATTO** che la presente determinazione diventerà esecutiva dopo l’apposizione del visto di regolarità contabile;
- 13) **DI DARE ATTO** che, ai sensi dell’art. 18, del Codice, si procederà alla stipula del contratto in forma pubblico-amministrativa in modalità elettronica;
- 14) **DI DARE ATTO** che non sussistono situazioni di conflitto di interesse relativamente al presente atto.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Dott. Dino Vesprini